



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
FSE



ISTITUTO COMPRENSIVO 4

"SULMONA-CATULLO-SALESIANE"

ad Indirizzo Musicale

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) - VIA Sandro Pertini,35

C.M. NAIC8G200V C.F.93076660633 tel./fax 081/3177296

Posta elettronica certificata: naic8g200v@pec.istruzione.it

Posta ordinaria : naic8g200v@istruzione.it



Unione Europea
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale
FESR

I.C. 4 SULMONA - CATULLO - SALESIANE- -POMIGLIANO D'ARCO
Prot. 0002356 del 30/08/2021
07-07 (Uscita)

A tutto il personale scolastico, docenti e ATA
Al D.S.G.A.
All' Albo on line
Al sito Web

Oggetto: Comunicazione Disposizioni organizzative per la verifica del possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico che, al fine di garantire per il prossimo anno scolastico lo svolgimento **in presenza** e, al contempo, **in sicurezza** delle attività didattiche, il D.L. 111 del 6 agosto 2021, che modifica ed integra il DL 52 del 21 aprile 2021 mediante l'inserimento dell'articolo 9ter (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario*), *prevede quanto segue:*

"1. A partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire** la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
FSE



ISTITUTO COMPRESIVO 4

“SULMONA-CATULLO-SALESIANE”

ad Indirizzo Musicale

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) - VIA Sandro Pertini,35

C.M. NAIC8G200V C.F.93076660633 tel./fax 081/3177296

Posta elettronica certificata: naic8g200v@pec.istruzione.it

Posta ordinaria : naic8g200v@istruzione.it



Unione Europea
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale
FESR

possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

Per quanto sopra riportato e previsto dalla normativa, che si allega al presente documento, il Dirigente Scolastico è tenuto a:

- verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.
- attestare l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della verifica; (3) data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall'app VerificaC19).
- attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde

Pertanto si dispone che un collaboratore scolastico posto all'ingresso, di ogni plesso controlli, mediante l'apposita applicazione VerificaC19 rilasciata dal Ministero della Salute, il possesso e la validità della certificazione esibita dal personale, e solo nei casi in cui essi siano accertati sarà consentito l'ingresso nei locali scolastici, in caso contrario si procederà secondo quanto previsto dalla normativa per il caso specifico.

Di seguito sono elencate le possibili situazioni che si possono verificare:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)

Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)

Può lavorare



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
FSE



ISTITUTO COMPRESIVO 4

“SULMONA-CATULLO-SALESIANE”

ad Indirizzo Musicale

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) - VIA Sandro Pertini,35

C.M. NAIC8G200V C.F.93076660633 tel./fax 081/3177296

Posta elettronica certificata: naic8g200v@pec.istruzione.it

Posta ordinaria : naic8g200v@istruzione.it



Unione Europea
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale
FESR

Vaccinato (una dose da almeno 15
giorni o ciclo completo)

Certificazione verde automatica
(durata 9 mesi da completamento ciclo
vaccinale)

Può lavorare

Guarito da Covid-19

Certificazione verde automatica
(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)

Può lavorare

Esentato dalla vaccinazione

Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe
essere digitalizzata)

Può lavorare (non necessita di
tamponi periodici)

Personale che non rientra nelle
prime tre categorie

Certificazione verde dietro
effettuazione di tampone (durata 48
ore)

Può lavorare, ma deve continuare a
effettuare il tampone ogni due giorni
per garantirsi il rinnovo della
certificazione verde

Assenza di certificazione verde per mancata
effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore

Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti
previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza
ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal
quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000
euro).

Per acquisire ulteriori ed approfondite informazioni si invita il personale a consultare i documenti in allegato:

[Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti.](#)

[Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COV.](#)

[parere tecnico2 210816 075359.](#)

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

[Il green pass a scuola – Scheda di sintesi \(18 agosto\)](#)

<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Toscano



Firmato Digitalmente